



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

- VISTO** l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, nella parte in cui dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici;
- VISTO** l'art. 43 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Norme sulla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e l'art. 6 del decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- VISTO** l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo - Commercialisti - occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84/S) ovvero nella classe delle lauree magistrali LM 56 e LM 77 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007;
- VISTO** l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- VISTO** l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- VISTO** l'art. 15 del regolamento sul tirocinio approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143 che prevede l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio per coloro che, alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, sono iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti tenuti dai Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o magistrale;



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATA la necessità di assicurare l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" a coloro che, nelle more della stipula della convenzione quadro di cui all'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in possesso di laurea triennale ed iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale sono stati iscritti nella sezione "Tirocinanti esperti contabili" a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143 ;

CONSIDERATA la necessità di assicurare, nelle more dell'attuazione della convenzione quadro di cui all'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, a coloro che presentano domanda di iscrizione nel registro dei tirocinanti e che hanno contestualmente iniziato un corso di laurea specialistica o magistrale di essere iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio;

CONSIDERATA la necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica), specie tenuto conto dei tempi richiesti per la stipula delle convenzioni tra gli Ordini territoriali ed i singoli Atenei e di quelli necessari per la concreta attivazione dei corsi in convenzione;

CONSIDERATA la necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività;

DECRETA:

Sono iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio coloro che, alla data del presente decreto, risultano iscritti nella sezione "Tirocinanti esperti contabili" e che contestualmente risultano iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S.

Fino all'anno accademico 2011-2012, sono altresì iscritti nella sezione "Tirocinanti commercialisti" coloro che presentano domanda di iscrizione nel registro dei tirocinanti e risultano contestualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S.

I soggetti suindicati sono, in ogni caso, tenuti ad integrare il corso di laurea magistrale o specialistica con i seguenti crediti formativi, se già non previsti dal proprio piano di studi o non assolti nel percorso per il conseguimento della laurea triennale:



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

Il percorso di studio deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

Roma, 5 NOV. 2010

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA